

DELIBERA N. 16 DEL 20/02/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'ANNO 2025.

L'anno 2025 addì 20 del mese di Febbraio alle ore 13:15 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, su **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di ELISA MAILA CICCO

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
CICCO ELISA MAILA	Sindaco	Presente
CHATRIAN MASSIMO	Vice Sindaco	Presente
BARMASSE LUCA	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE segretario comunale, René Rey dott. REY.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dove è stabilito che *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dove è stabilito che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 25/06/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale del 08/02/2024 n. 13, con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2024;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 (*Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali*), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre e tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato, città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 24/12/2024 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025/2027 al 28/02/2025 e ha contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che:

- in materia di deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, stabilendo che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle medesime nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- in attuazione di tale disposizione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state definite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali stabilendo che, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A, dove è stabilito che le deliberazioni trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ELISA MAILA CICCO, Rene' Rey e stampato il giorno 21/03/2025 da Zanotto Michela.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata, in formato PAdES con estensione pdf»;

- ulteriori novità in materia di deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali sono state introdotte dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), e, in particolare, dai seguenti commi:

□ comma 756, dove è stabilito che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato, città ed autonomie locali che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione;

□ comma 757, dove è stabilito che:

- in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

- la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

- con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione del prospetto delle aliquote al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- comma 764, dove è stabilito che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto;

- comma 767, come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b), della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), dove è stabilito che:

- le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

- ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una deliberazione approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

- ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 7 luglio 2023, pubblicato nella G.U. del 25 luglio 2023, n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni e avente ad oggetto l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- tale decreto stabilisce, in particolare, che:

- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge 160/2019 solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- la delibera approvata senza il Prospetto elaborato attraverso l'applicazione informatica non è idonea a produrre effetti;
- in caso di discordanza tra il Prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

EVIDENZIATO che:

- nelle more dell'applicazione di tale nuova modalità di predisposizione dei provvedimenti di approvazione delle aliquote IMU, in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge 160/2019, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'art. 6ter del D.L. 29 settembre 2023 n. 132, convertito in Legge 27 novembre 2023 n. 170, ha rinviato all'anno 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto e l'utilizzo dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;
- con Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 settembre 2024, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2024 n. 219, è stato emanato apposito provvedimento integrativo del sopra citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, con cui, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito in Legge 27 novembre 2023, n. 170, è stato riapprovato l'Allegato A del decreto sostituendo il precedente di cui al Decreto 7 luglio 2023 ed è stato previsto l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU, tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale a decorrere dall'anno di imposta 2025;
- il medesimo Decreto ha confermato che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della Legge 160/2019, in mancanza di una deliberazione approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e della pubblicazione del Prospetto nel termine di cui al successivo comma 767 si renderanno applicabili le aliquote di base di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge 160/2019 sino a quando il Comune non approverà una deliberazione secondo le modalità previste dalla normativa sopra richiamata;
- il nuovo Allegato A ha modificato e integrato le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023;
- in data 27 settembre 2024 è stato pubblicato il Comunicato con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nota l'approvazione e la pubblicazione delle «Linee guida per l'elaborazione e la

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ELISA MAILA CICCIO, Rene' Rey e stampato il giorno 21/03/2025 da Zanotto Michela. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU», aggiornate con le modifiche apportate dal citato Decreto del 6 settembre 2024;

- l'applicazione informatica attraverso cui i Comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l'anno di imposta 2025 è stata resa disponibile all'interno dell'apposita sezione denominata «Gestione IMU» del Portale del Federalismo Fiscale nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024, chiudendo la fase sperimentale avviata nel corso degli anni 2023 e 2024;

- in data 28 novembre 2024 è stato pubblicato un ulteriore Comunicato con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ripubblicato le Linee guida aggiornate e ha ribadito che, in considerazione dell'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, di adottare il Prospetto delle aliquote dell'IMU, in caso di mancata elaborazione e trasmissione del medesimo tramite l'apposita applicazione informatica si renderanno applicabili le aliquote di base previste dalla Legge 160/2019;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle aliquote IMU 2025 sulla base del Prospetto unito al presente atto quale «Allegato A» per farne parte integrante e sostanziale;

Con i seguenti pareri:

- il parere favorevole del Segretario comunale, in qualità di Responsabile del Servizio tributi, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

- il parere di competenza del Segretario comunale in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, lettera d), della L. R. 19 agosto 1998 n. 46 e dell'art. 49bis della L. R. 7 dicembre 1998 n. 54;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE le seguenti fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2025 sulla base del Prospetto approvato con Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 settembre 2024, di seguito riportato per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, affinché la medesima possa produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771, della Legge 160/2019:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria D/10 solo se utilizzata da imprenditore agricolo)	0.0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.76%
Terreni agricoli Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	0.0%
Aree fabbricabili	1.00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ELISA MAILA CICCO, Rene' Rey e stampato il giorno 21/03/2025 da Zanotto Michela.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1.00%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Tipo di contratto: comodato d'uso gratuito che abbia per oggetto immobili solo ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta fino secondo grado ivi residenti solo se preventivamente comunicate e autorizzate dall'ufficio tributi.	0.46%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	- Tipo di contratto: locazione con contratto di durata non inferiore a 5 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno, solo ove il contratto sia stato registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e venga depositato in copia presso l'ufficio tributi entro il 16/12/2025.	0.46%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	0.65%

DI DARE ATTO che:

- nella presente deliberazione devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge;
- per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge 160/2019 l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal Comune per ciascuna fattispecie;
- le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze;
- le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge 160/2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- l'agevolazione prevista per gli immobili concessi in locazione dovrà intendersi subordinata alla produzione di copia del relativo contratto presso l'ufficio tributi entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, che costituisce condizione essenziale per il riconoscimento dell'agevolazione;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ELISA MAILA CICCIO, Rene' Rey e stampato il giorno 21/03/2025 da Zanotto Michela. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- l'agevolazione prevista per il comodato non richiede la necessaria registrazione del comodato ma la preventiva comunicazione e autorizzazione, da parte dell'ufficio tributi, all'applicazione dell'aliquota agevolata, che costituisce a sua volta condizione essenziale per il riconoscimento dell'agevolazione;

DI DARE ATTO inoltre che:

- sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le aliquote indicate nel Prospetto sopra riportato avranno efficacia dal 1° gennaio 2025;

- ai sensi dell'art. 1, comma 764, della Legge 160/2019, le aliquote indicate nel Prospetto sopra riportato individuano le modalità di applicazione dell'IMU e sono destinate a prevalere su eventuali indicazioni non conformi contenute nel Regolamento di disciplina dell'imposta, in attesa della sua modifica per allinearla a quanto indicato nel Prospetto;

- la presente delibera è stata predisposta in conformità alle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni individuate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, in data 20 luglio 2021;

- in deroga a quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, la presente delibera non dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ma dovranno esserne soltanto indicati gli estremi nella fase di trasmissione del Prospetto, che dovrà essere inoltrato inderogabilmente entro il 14 ottobre 2025 sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, nonché dell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e mediante la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

SINDACO
ELISA MAILA CICCÒ

SEGRETARIO COMUNALE
RENÉ REY

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 15 / 2025 dell' Area Economico-Finanziaria ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 19/02/2025

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 15 / 2025 dell' Area Economico-Finanziaria ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 20/02/2025

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Sulla proposta n. 15 / 2025 dell' Area Economico-Finanziaria ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

si esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 20/02/2025

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 16 del 20/02/2025

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'ANNO 2025.

Attesto che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 24/02/2025 al 11/03/2025 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 24/02/2025

Sottoscritta dal Segretario Comunale
Rey Rene'
con firma digitale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,2%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,76%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al secondo grado (in linea retta) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,46%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 5	0,46%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	0,65%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 21/03/2025 da Zanotto Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 25/2/2025 alle 09:21:50